

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Appello nominale — Discussione del progetto di legge per facoltà alla divisione di Novara di eccedere il limite dell'imposta — Osservazioni del ministro dell'interno e cenni del relatore — Approvazione dell'articolo unico, e del progetto — Presentazione di due progetti di legge del ministro dei lavori pubblici, per lavori intorno agli scali delle ferrovie ad Alessandria e ad Arona; e per la costruzione di una stazione definitiva della strada ferrata in Genova — Discussione del progetto di legge per assegnare al clero di Sardegna — Il ministro dell'interno accetta le modificazioni della Commissione — Emendamenti del deputato Farini all'articolo 1 — Opposizioni del relatore Falqui-Pes, e del ministro dell'interno — Osservazioni del deputato Oytana, e suoi ragguagli sulle operazioni della Cassa ecclesiastica — Osservazioni del deputato Costa di Beauregard, e risposte del ministro dell'interno, e del deputato Oytana — Gli emendamenti del deputato Farini sono ritirati, ed è approvato l'articolo 1 — Proposizione di un'aggiunta del deputato Biancheri pel pagamento degl'interessi, sostenuta dal deputato Mellana, e oppugnata dal ministro e dal relatore Falqui-Pes.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLENI segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. La Camera non trovandosi ancora in numero, si procederà all'appello nominale, e il nome dei deputati assenti verrà stampato nella gazzetta ufficiale (1).

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI NOVARA AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. Sebbene non siamo ancora in numero, tuttavia, non mancando che pochi membri, credo si possa cominciare la discussione generale sul progetto di legge, con cui si dà facoltà alla divisione amministrativa di Novara di eccedere nell'anno 1856 il limite ordinario della sua imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 708.)

La discussione generale è aperta.

CAVOUR G., relatore. Demando la parola unicamente per rettificare un errore di stampa.

(1) L'elenco dei deputati che non risposero al presente appello nominale pubblicato nella *Gazzetta Piemontese* del 15 febbraio 1856 era il seguente: Annoni, Ara, Arconati, Arigo, Bairo, Bianchi, Bo, Bolmida, Bottero, Boyl, Brofferio, Brunati, Brunier, Buraggi, Cabella, Cambieri, Canalis, Carta, Casaretto, Cassinis, Chapperon, Chidò, Colli, Correnti, Costa Antonio, Costa Della Torre, Cossato, D'Arcais, Delfino, Delitala, Della Motta, Depretis, Fara, Farina Paolo, Ferracciu, Frescot, Gallisai, Garibaldi, Gastinelli, Ghiglini, Gianoglio, Graffigna, Grixoni, Isola, Lanza, Mantelli, Mellana, Mezzena, Michelini G. B., Miglietti, Minoglio, Naytana, Pallavicini G., Pareto, Peyrone, Pescatore, Pezzani, Polto, Pugioni, Ravina, Roberti, Rossi, Roux-Vollon, Sanguineti, Sanna-Sanna, Sauli, Scano, Serra Carlo, Serra Orso, Somis, Sommeiller, Spinola Domenico, Tecchio, Tola Antonio, Tola Pasquale, Turveri, Zirio.

La somma che la Commissione ha proposto di depennare è indicata rettamente e nell'articolo del progetto testè letto, e nel principio della relazione; ma al fine, per un errore tipografico, si è dimenticato un zero, ed in luogo di 25 mila si sono messi 2,500 lire. Ho creduto di dover rettificare quest'errore per l'intelligenza della discussione.

RATTAZZI, ministro dell'interno. La Commissione non aderisce interamente al progetto del Ministero per l'approvazione di quanto si era deliberato dal Consiglio divisionale di Novara, cioè per imporre la somma di lire 751 mila; invece essa propone una riduzione di lire 25 mila, la qual somma, a senso della Commissione, si dovrebbe dedurre per la spesa che erasi proposta per la costruzione di un ponte sul torrente Agogna in vicinanza di Borgomanero. Siccome non si tratta di un'opera, la quale, anche secondo le deliberazioni del Consiglio divisionale, possa considerarsi di assoluta urgenza, ma che può anzi essere ritardata di qualche anno, non ho alcuna difficoltà ad assentire che sia fatta questa riduzione, e che quindi la Camera approvi il progetto della Commissione. Faccio però osservare alla Camera che, quantunque si ecceda d'una somma piuttosto ragguardevole quella che fu ammessa finora, tuttavia non deve sgomentarsi, in quanto che questo aumento deriva principalmente da una spesa obbligatoria, cioè la spesa necessaria per la riparazione di parecchi chilometri di strada che prima era nazionale, ed attualmente, per effetto della legge promulgata nello scorso anno, fu dichiarata provinciale, il che fece sì, che le spese delle riparazioni annue intorno a questa strada firono portate a carico della divisione. Del resto, non ostante quest'eccedenza, la sovratassa dei centesimi addizionali non riesce eccessiva, poichè quando si approvasse interamente la proposta del Governo, quando si accettassero le deliberazioni del Consiglio divisionale, la sovrimposta non andrebbe oltre i 28 centesimi addizionali, termine che non è certamente eccessivo, ove si ponga in confronto con quella che cade sopra altre divisioni. Ad ogni modo, essendo anche intenzione del Governo di limitare il più che sia possibile queste spese, e riconoscendosi che quella progettata per la costruzione del ponte di cui si tratta,

non è assolutamente indispensabile, ripeto, che non ho difficoltà che venga approvato il progetto della Commissione.

CAVOUR G., *relatore*. La Commissione vede con piacere che il signor ministro si accosta alla sua proposta, ma non le era sfuggita quest'osservazione, del resto giustissima, che la divisione di Novara si è trovata alquanto all'improvviso caricata d'un nuovo onere, e questo, nel senso della Commissione, ha forse potuto influire nella deliberazione presa rispetto al ponte di Borgomanero, opera certamente utile e lodevole, ma, come diceva anche il signor ministro, non urgente.

Forse i promotori di quell'opera avevano già stabilito di eseguirla, quando credevano che la divisione potesse disporre di maggiori mezzi; ma ora che noi vediamo questi mezzi diminuiti appunto per il nuovo onere delle strade nazionali, poste a carico della divisione, sembra logico di sospendere una spesa, che, come dissi, è destinata certamente per uno scopo lodevolissimo, ma che per ora è forse alquanto di lusso.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola, e la Camera non essendo ancora in numero, si sospenderà la votazione per qualche momento.

(Succede una sospensione di un quarto d'ora.)

La Camera essendo ora in numero metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Trovandosi presente il deputato Billet, lo invito a prestare il giuramento.

(Il deputato Billet presta giuramento.)

Se nessuno domanda la parola, consulterò la Camera se intenda passare alla discussione dell'articolo unico della legge che è stata testè discussa.

(La Camera passa alla discussione dell'articolo.)

« *Articolo unico*. La divisione amministrativa di Novara è autorizzata a ripartire una sovrimposta di lire 726,189 59 per sopperire alle spese dell'esercizio 1856, comuni a tutte le provincie che la compongono. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Si passa alla votazione della legge per squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti	108
Votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	89
Voti contrari	15
Si astennero	4

(La Camera adotta.)

PROGETTI DI LEGGE: LAVORI NELLE STAZIONI DI ALESSANDRIA E DI ARONA; STAZIONE STABILE PER LA STRADA FERRATA IN GENOVA.

PALROCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge. Il primo si è per la costruzione della tettoia della stazione di Alessandria (Vedi vol. *Documenti*, pag. 764) e d'un'altra per quella di Arona (Vedi vol. *Documenti*, pag. 754), spese che io aveva comprese nel bilancio del 1856, ma che la Commissione ha trovato che richiedevano la presentazione e l'approvazione di una legge apposita.

Il secondo progetto di legge si è per la costruzione della stazione stabile per la strada ferrata nella città di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 760.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNI AL CLERO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge per spesa straordinaria degli assegni e sussidi ecclesiastici per la Sardegna nell'esercizio 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 639.)

La discussione generale è aperta.

BATTAZZI, *ministro per l'interno*. A nome del guardasigilli, che ora trovasi al Senato e non può assistere a questa discussione, dichiaro che il Ministero accetta le modificazioni proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare agli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« *Art. 1*. Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un prestito della somma che risulterà necessaria per far fronte al pagamento dei sussidi ed assegni al clero della Sardegna di cui nell'articolo 24 di detta legge, n° 2, stabiliti per il corrente esercizio del 1856 in lire 751,409. »

Il deputato Farini ha facoltà di parlare.

FARINI. Nella relazione che vi è stata presentata in nome della Commissione, avrete letto come quasi tutti i commissari siano caduti d'accordo nell'opinare che anzitutto si dovesse provvedere ai bisogni del clero dell'isola di Sardegna, poi che a questi si dovesse provvedere per mezzo di una prestanza, che il Governo farebbe alla Cassa ecclesiastica, istituita colla legge 29 maggio 1855: ma avrete visto eziandio come non tutti siano stati d'accordo nell'opinare circa i modi di questo prestito. Ora io fui quel commissario che, secondando in ciò il voto dell'ufficio che mi onorò del suo mandato, credetti doversi, non già palliare questa prestanza nel modo che si dispone dagli articoli che la Commissione vi propone, ma sibbene farlo in quella maniera in cui tutte le prestanze si sogliono contrattare, cioè fissare la somma che si dà a prestito e stabilire i modi della restituzione ed i termini della restituzione stessa.

Pare a prima giunta che poca sia la differenza che corre fra il modo che è proposto dalla Commissione e quello che a me pare più accettabile, ma però, a mio avviso, vi ha una sostanziale differenza, ed è questa che, nel sistema della Commissione, è manifesto come il Governo sia pur sempre quello che da un lato somministra alla Cassa ecclesiastica i fondi e dall'altro ha il sindacato circa l'esecuzione degli obblighi che deve adempiere la Cassa ecclesiastica e tiene in certa guisa aperto una specie di conto corrente per vedere in qual modo gli obblighi siano stati adempiuti e quanto sia sopravanzato dall'adempimento dei medesimi per ritirare a sé la somma sopravanzante.

Ora pare a me che, dei due sistemi, un solo possa essere adottato dalla Camera, cioè o il primo, pel quale il Governo fa l'assegno al clero di Sardegna, così come proponeva il Ministero; o, se vogliasi aprire una vera prestanza, farla, come diceva or ora, in quel modo in cui simili contratti si sogliono stipulare.

Io proporrei dunque che nell'articolo 1 venisse introdotta una lieve variazione la quale chiarisse meglio la ragione per cui si fa questa prestanza, la quale si è che la Cassa ecclesiastica non potrebbe in tempo debito adempiere agli obblighi che le sono stati dati dalla legge 29 maggio 1855, rispetto al clero di Sardegna. Poi nell'articolo seguente vorrei che fossero stabiliti, come diceva testè, e i modi e i termini del pagamento, senz'altro noi entrassimo per ora in nessuna cosa che riguardasse l'adempimento degli obblighi della cassa, nè i modi con cui possa restituire al Governo la somma che piglia a prestanza.

Prego quindi il signor presidente a voler dare lettura dei due articoli che io ho diversamente formulato, acciocchè la Camera vegga se possa prenderli in considerazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Farini a darne lettura egli stesso e poi a trasmetterli al banco della Presidenza.

FARINI. « Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica creata colla legge del 29 maggio 1855 un prestito non maggiore della somma di lire 750,000, affinchè possa in tempo debito pagare al clero di Sardegna gli assegni stabiliti per la legge 23 marzo 1855.

« Art. 2. La Cassa ecclesiastica dovrà restituire l'intera somma nel termine di tre anni, in tre rate uguali. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

FALQUI-PES, relatore. L'onorevole deputato Farini, come membro della minoranza della Commissione, aveva veramente esternato nell'ufficio il sentimento che espose pur ora; però pare che non vi fosse discordanza nella Commissione sulla somma che si dovesse dare dal Governo per sussidio al clero di Sardegna a titolo di prestito. La differenza consisteva precisamente sul modo e tempo in cui si dovesse restituire.

Ora egli veniva leggendo l'articolo 1 nel suo senso, sebbene non l'avesse formulato precisamente, ma solo avesse emesso il suo relativo avviso nella Commissione.

Nel formularlo però, come ha fatto, io mi permetto in primo luogo di osservare che egli restringe, se non ho male capito, la somma a 750,000 lire, quando quella domandata dal Ministero, e che vi propone la Commissione è di 751,409 lire; dimodochè vi sarebbe di già in questo un qualche divario.

Ma ad ogni modo potrebbe darsi che il Ministero credesse sufficiente la somma di 750,000 lire, ed allora noi non avremmo alcuna obiezione da muovere su questo particolare.

Egli disse veramente che si dovesse fare il prestito nel modo solito a farsi ordinariamente dai privati mediante stipulazione di strumento. Ma si credette inutile questa cautela, trattandosi di un prestito che si fa dal Governo alla Cassa ecclesiastica, la quale, sebbene sia un ente morale, è però un ente sul quale esercita la sua sorveglianza non solo il Governo, ma anche le due parti del Parlamento, come è detto nella medesima legge; una tal cautela fu dunque ravvisata superflua dalla maggioranza della Commissione, e vi propose perciò l'articolo 1, come vedesi formulato nella relazione, credendo sufficiente che l'autorizzazione s'impartisse dalla Camera al Governo, e che s'indicasse la somma da anticiparsi all'uopo, non dovendosi temere che per mancanza di strumento potesse la Cassa mancare all'impegno che, coll'articolo 1 cadente ora in discussione, vi proponeva.

RATTAZZI, ministro dell'interno. L'onorevole deputato Farini presenta un emendamento ai due articoli che furono proposti dalla Commissione.

Quanto all'emendamento che si riferisce al primo articolo, credo propriamente che non vi possa essere difficoltà ad accoglierlo, poichè, da quanto parmi aver rilevato dalla lettura del medesimo, si riferisce soltanto alla redazione, non si tratta, cioè, che di esprimere meglio che non si possa eccedere la somma di lire 750,000. Non mi sembra neppure che vi sia divario tra la somma proposta dall'onorevole deputato Farini e quella che sarebbe proposta dal Governo e dalla Commissione, e perciò non ho alcuna difficoltà di aderirvi. Ma la difficoltà sta nell'emendamento proposto all'articolo 2. L'onorevole Farini diceva che debb'essere indicato il modo dell'imprestito, e che debbono pure essere stipulati i termini entro cui questo imprestito deve essere rimborsato, e che, stando al tenore del progetto della Commissione, mancherebbero e l'indicazione del modo con cui l'imprestito si deve fare e l'indicazione del limite entro cui dev'essere circoscritto.

Io ritengo però che in questa parte l'onorevole deputato Farini non bene si appenga, poichè nell'articolo 2 si stabilisce il modo con cui si fa l'imprestito e s'indicano pure i termini entro i quali esso deve essere limitato, mentre si determina che dovrà essere convertito nell'estinzione di questo debito tutto quello che nell'esercizio del 1856 sopravvanzerà, soddisfatti gli oneri che debbono in primo luogo essere adempiuti a termini della legge 29 maggio 1855; di più si prescrive che, quando non sia sufficiente il sopravanzo dell'esercizio 1856, adempiuti quegli oneri, tutto quello che sopravvanzerà negli anni successivi debba essere destinato all'estinzione di questo debito.

Dunque nel progetto di legge è stabilito il modo dell'imprestito, sono pure esplicitamente indicati i termini entro cui deve il mutuo essere circoscritto, ed è anche provveduto al modo dell'estinzione.

Sicuramente, se si adottasse l'idea dell'onorevole deputato Farini, se, cioè, venisse stabilito un termine preciso, la cosa assumerebbe un aspetto assai più semplice, poichè sarebbe fin d'ora determinato il tempo in cui il Governo dovrebbe essere rimborsato della somma che concederà a mutuo a favore della Cassa ecclesiastica; quando invece, secondo il progetto della Commissione, questo termine sarebbe incerto, non constando ancora oggidì quando sopravvanzerà interamente la somma che sarà mutuata. Ma, in primo luogo, questo non esclude l'obbligo della restituzione; in secondo luogo poi, io credo che l'indicazione proposta dalla Commissione meglio assai corrisponda all'obbligo che può avere la Cassa per l'adempimento di questo peso. Infatti, qual è l'obbligazione che ha la Cassa per quanto concerne il pagamento della somma dovuta al clero di Sardegna? La Cassa ha l'obbligazione di far fronte agli assegni a favore del clero di terraferma, tuttavolta che siano soddisfatti due altri pesi, cioè sia soddisfatto il pagamento delle pensioni che sono dovute ai regolari, a termini della legge 29 maggio 1855, e di più sia soddisfatto il peso delle lire 920,000, che si corrispondevano a favore del clero di terraferma.

Sorse quindi per la Cassa ecclesiastica l'obbligazione di far fronte all'assegno in pro del clero di Sardegna, quando siano soddisfatti questi pesi; finchè non consti che realmente vi sia una somma sopravvanzante oltre l'adempimento di quei due oneri, che sono dichiarati come i principali, non può dirsi realmente che essa abbia una qualche obbligazione.

Ora col progetto della Commissione si riconosce che, allorquando qualche somma sopravvanzerà, adempiuti quei pesi, essa dovrà essere necessariamente convertita negli assegni al clero sardo; e siccome oggidì non consta ancora che

questa somma possa sopravanzare, egli è per questo che il Governo l'anticipa. Ma è però fin d'ora dichiarato che, malgrado questa anticipazione, quando la somma vi sarà, essa sarà destinata all'adempimento dell'onere medesimo.

Invece, se si ammettesse il pensiero dell'onorevole Farini, ne potrebbe venire la conseguenza che la Cassa ecclesiastica dovesse far fronte al pagamento dell'assegno al clero sardo, anche quando non potesse ciò fare colle sue sostanze, e adempiuti i due oneri principali.

Suppongasì infatti che nel termine di tre anni la Cassa ecclesiastica non si trovi per anco in condizioni tali da poter col suo reddito adempiere ed all'onere delle pensioni dovute ai religiosi ed alle 920,000 lire dovute al clero di terraferma; stando al suo progetto ne verrebbe che, malgrado non avesse ancora fondi sufficienti, tuttavia dovrebbe far fronte al pagamento dell'assegno al clero di Sardegna.

Ora ciò urterebbe colle obbligazioni imposte a questa Cassa dalla legge del 29 maggio 1855; quindi si verrebbe con questa legge a distrurre in parte quanto fu stabilito colla precedente o quanto meno la si modificherebbe. E certamente non è questa l'intenzione della Camera, ma bensì quella di provvedere all'esecuzione della medesima; e per questo stimo assai più conveniente il progetto della Commissione, poichè esso viene precisamente a moderare le obbligazioni della Cassa nei limiti e nei termini da quella legge portati.

Quindi io prego il deputato Farini di non voler insistere nel suo emendamento, e di lasciar piuttosto che si approvi il progetto della Commissione.

FARINI. L'onorevole ministro dell'interno ha, forse senza volerlo, appoggiato il mio emendamento, là dove ha detto che io voglio in ogni modo costringere la Cassa a questa restituzione; ed è vero. Io comprendo che la Cassa ecclesiastica abbia avuto dalla legge obblighi ad adempiere, ai quali debbe pensare a soddisfare per sé stessa, dacchè è un corpo morale che esiste per legge con questi obblighi. Egli è vero che la legge stessa dà ad una Commissione, nominata in parte dal Parlamento, in parte dal Re, la tutela dell'amministrazione di questo corpo morale; ma qui non si tratta sin d'ora di esercitarla; ciò si farà quando avremo il rendiconto dell'amministrazione di un anno della Cassa ecclesiastica, ed allora cadrà in acconcio il farle tutte quelle facilità che potranno essere riputate giovevoli alla buona amministrazione. Sin d'ora che cosa vuol fare il Governo? Esso, che ha un obbligo in faccia al clero di Sardegna per la legge del 1855, avendolo delegato ad un altro debitore, è in dovere di far sì che questo sia in condizione di adempiere all'obbligo che gli ha assegnato: e questa è la ragione per cui il Governo si è indotto a fare alla Cassa ecclesiastica il prestito di cui si tratta. Mi pare che non si debba anticipare sin d'ora sui rendiconti che dalla Cassa stessa non si possono ancora fare, perchè dagli schiarimenti che la Commissione ha ricevuto, non si può trarre verun argomento per giudicare se vi saranno avanzi ed in quale misura. Io credo che al presente basti somministrare alla Cassa ecclesiastica i fondi di cui abbisogna per soddisfare a quell'obbligo che il Governo le ha delegato, e stabilire che debba fare la restituzione nei modi che si sogliono praticare quando il Governo fa anticipazioni ad altri corpi morali. Se poi infine dell'anno, quando avremo il rendiconto della Cassa ecclesiastica, sarà provato che essa non ha i fondi sufficienti per adempiere a tutti gli obblighi che la legge le ha commesso, allora starà al Parlamento il fare quelle provvisioni che crederà più acconcie; ma, se noi entriamo sin d'ora così un po' per isbieco nell'amministrazione della Cassa ecclesiastica, mi pare che complichiamo interamente le cose.

Il signor ministro diceva: come farà la Cassa, se le mancano i modi di fare la restituzione che le vorremmo imporre secondo questa proposta? Ma la Cassa farà come fanno tutte le amministrazioni indipendenti, le amministrazioni che da per sé fanno i propri affari. La Cassa ha redditi propri su cui il Governo non può metter mano; ha degli obblighi suoi propri cui deve adempiere; aspettiamo quindi di vedere come si sbrighi di questi obblighi e se le manchino questi redditi.

Io, prima di risolvermi a questa proposta (e me ne faranno testimonianza tutti i miei colleghi), ho detto: vediamo un po' qual sia questo bilancio della Cassa. Il Governo naturalmente non ha potuto darci un bilancio esatto, non ce lo ha dato nemmeno approssimativo, disse che poteva forse darsi che restassero in quest'anno lire 400,000, oltre l'adempimento degli obblighi portati dai due primi articoli, cioè quello di sopperire a tutte le pensioni e quello di pagare le congrue ai parroci; e dopo, in una memoria fornita per iscritto, se non sbaglio, aveva alquanto diminuito questa somma di sperato avanzo. In seguito pare che abbia anche lasciato intendere che la restituzione della somma poteva farsi prima di quello che la Commissione stessa mostrasse di credere. Quindi siamo in piena incertezza.

Quanto a me opino sempre che la Camera debba dare la preferenza a questo progetto, il quale concede una maggior libertà alla Cassa e lascia di presente il Governo nella condizione in cui deve essere naturalmente, cioè che presti del denaro ad un'amministrazione che egli ha istituito per adempiere a certi obblighi, e glieli presti specialmente, perchè quest'amministrazione non è per ora nel caso di adempiere a questi obblighi.

Dal resto la Camera deciderà come stima, perchè non metto certo in questo molta insistenza, dacchè la maggioranza della Commissione stando contro di me, penso che la Camera vorrà assecondare e il voto della Commissione e quello del Governo.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Se l'onorevole Farini si fosse limitato a togliere la parte del secondo articolo che determina il modo di restituzione di questo capitale, e non avesse indicato il termine preciso entro cui questa restituzione dovesse farsi, allora converrei che realmente la Cassa avrebbe una latitudine maggiore, e non potrebbe dirsi vincolata, come lo sarebbe in forza anche della proposta della Commissione; ma l'onorevole Farini nel suo emendamento ha stabilito un termine perentorio entro cui dovesse restituirsì questa somma. Ora egli è precisamente questa indicazione di tempo fisso che il Ministero non può accettare, perchè prescriverebbe un termine senz'chè vi sia la certezza che entro quello le condizioni della Cassa saranno tali da permettere che questa restituzione venga fatta.

D'altronde non veggio inconveniente alcuno nell'indicare che debba farsi la restituzione colle somme sopravanzate. È egli vero o no che una volta che sopravanzarono queste somme dall'amministrazione annua della Cassa dovranno essere queste destinate al clero di Sardegna? Egli è incontestabile che queste somme saranno devolute a tale scopo. Ora con questa legge non si fa altro che dichiarare esplicitamente quest'obbligazione, la quale poi verrebbe eseguita mediante la restituzione della somma a favore del Governo. Io quindi non vi veggio alcun inconveniente.

L'onorevole Farini diceva: se voi stabilite che debba farsi la restituzione colle somme che sopravanzarono nell'esercizio del 1856 od anche negli esercizi posteriori, quale ne sarà la conseguenza? La conseguenza sarà che il Governo dovrà prendere un'ingerenza nell'amministrazione di questa Cassa, quando invece, a termini della legge 29 maggio 1855,

deve essere assolutamente l'amministrazione della Cassa, indipendente. Questa parmi fosse l'obbiezione principale dell'onorevole Farini al progetto della Commissione: ma, dico il vero, io non comprendo come la disposizione indicata in questo progetto possa in qualche modo pregiudicare all'autonomia dell'amministrazione della Cassa. In questa legge non si muta per nulla l'amministrazione, si lascia che sia regolata nei termini in cui venne da quella legge stabilito. Quindi sono intatte tutte le disposizioni che riguardano e l'interno dell'amministrazione e la resa dei conti.

Da ciò che cosa ne deriva? Ne deriva che resta conservata quell'istessa autonomia che le fu concessa dalla legge 29 maggio 1855; quindi la Cassa amministrerà come finora ha fatto; essa sola perceverà le rendite e darà il conto dei suoi redditi nella conformità prestabilita, e quando da questa resa dei conti verrà a risultare che una parte dei fondi viene a sopravvivere, allora questo sopravanzo sarà quello che verrà destinato a questo scopo.

Io pertanto non iscorgo alcuno degli inconvenienti indicati dall'onorevole deputato Farini; bensì vedrei un inconveniente gravissimo, quando si volesse assegnare un termine all'estinzione, perchè si verrebbe così in via preventiva a stabilire già sin d'ora che sopravvanzerà una somma, quando vi è dubbio se entro a quel termine la somma sarà per sopravvivere. Per ciò io non posso a meno di rinnovare la preghiera all'onorevole deputato Farini di ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Oytana ha facoltà di parlare.

OYTANA. La piena incertezza in cui l'onorevole Farini dice trovarsi l'amministrazione per stabilire al suo bilancio le entrate e le uscite, è appunto quella che obbliga l'amministrazione stessa a chiedere che il Governo adotti il progetto della Commissione, anziché quello da esso proposto.

Il progetto della Commissione inchiude bensì un termine, ma un termine relativo alle operazioni dell'amministrazione; quando al contrario l'onorevole Farini proporrebbe un termine il quale, quantunque all'amministrazione sembri essere sufficiente per adempiere ai propri doveri, non potrebbe accettarlo, e allorchè si tratta di prendere impegni bisogna prenderli in modo chiaro e preciso e poi adempierli.

Ma l'incertezza dell'onorevole Farini non si può riferire che alle carte comunicate dall'amministrazione, le quali certo non potevano essere che provvisorie, come suol essere, non un bilancio, ma un semplice calcolo fatto *a priori*.

Un'amministrazione la quale non conta che sei o sette mesi di esistenza, non poteva sicuramente presentare un preciso bilancio delle sue entrate e delle sue spese; e per ciò appunto mi permetterà la Camera che io esponga il vero stato delle cose intorno ad un'amministrazione pur troppo avversata da molti e bersagliata nei fogli pubblici con dicerie che non possono certamente andarle a sangue.

Non mi soffermerò sulle condizioni dei tempi che precedettero la legge 29 maggio 1855; esse sono abbastanza note; solo le rammenterò perchè concorrono a spiegare le difficoltà che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica ha dovuto e debbe tuttodì incontrare nell'esercizio delle sue attribuzioni; difficoltà, alcune delle quali si sentono più di quel che si possano esprimere, ma che l'oculatezza della Camera ben può arguire.

Ritiene la Camera che la legge 29 maggio ha colpito più ordini religiosi, sia d'uomini che di donne; ha colpito capitoli delle chiese collegiate che sono composti di un gran numero di membri; ha colpito moltissimi benefici; ha imposto quote di concorso a molti stabilimenti; e d'altra parte ha

imposto all'amministrazione doveri ed obblighi da adempiere.

Ben vede la Camera quante difficoltà dovesse incontrare questa amministrazione nell'adempimento d'incumbenze che toccano sì svariati interessi e un sì gran numero di persone. Tant'è che, prima ancora che la legge avesse la sua esecuzione, già si diceva che non era possibile un complesso di disposizioni regolamentarie che ne dirigessero le operazioni. Ora si diceva che non si trovasse un redattore per quel regolamento; ora si asseriva che l'incaricato avesse lasciato il suo mandato, perchè, secondo quel foglio che così ragionava, non c'era modo a dare esecuzione a quella legge. Il Governo ben prevedeva le difficoltà che sarebbero per sorgere, e la prova si è che ha preso parte diretta nel farla eseguire. Il signor ministro dell'interno non mancò di dare le istruzioni occorrenti ai signori intendenti delle provincie; non mancò il signor guardasigilli di scrivere agli avvocati generali perchè col loro intervento, coi loro consigli coadiuvassero all'esecuzione di quella legge che pur troppo si prevedeva di esecuzione molto difficile.

Ma in queste istruzioni, e più particolarmente in quelle in cui vennero tracciati i mezzi per darvi esecuzione, ben si vedeva qual fosse il sistema che il Governo voleva si adottasse, cioè un sistema di conciliazione.

Quindi i ministri di grazia e giustizia e delle finanze scrivevano ai loro agenti: « prendete possesso dei beni i quali sono dalla legge applicati alla Cassa ecclesiastica, ma, prima di prenderne possesso, presentatevi ai capi dei monasteri, dei conventi e degli stabilimenti religiosi, e rappresentate loro quali sono le disposizioni della legge; se essi condiscenderanno alla sua esecuzione, voi la eseguirete; ma se essi, per contro, opporranno resistenze, voi vi rivolgerete alle persone rispettabili del luogo; voi sentirete coloro che godono di una certa considerazione nel comune e li inviterete a portarsi dai capi degli stabilimenti onde illuminarli circa il modo col quale si deve eseguire la legge.

« Se poi ciò non basta, voi allora vi rivolgerete alle autorità locali, le quali useranno di quei mezzi che la legge loro accorda. »

Insomma si raccomandò prudenza, urbanità ed anche piena cortesia, se fosse possibile (*Si ride*), ma nello stesso tempo s'impose fermezza, perchè, senza una giusta e ragionata fermezza, non è possibile un Governo ben ordinato.

Vediamo ora se queste disposizioni, le quali sono quelle che vennero date all'amministrazione della Cassa ecclesiastica, siano quelle che da essa vennero poste in opera.

L'amministrazione della Cassa ecclesiastica, che per cortesia del Governo ebbe qualche tempo prima le sue istruzioni, nel giorno stesso in cui si pubblicò il regolamento del 2 luglio 1855 spedì gli ordini pei delegati. Quindi nel giorno stesso diciotto delegati erano destinati per Genova, nove per Torino, sei per Savona, ed alcuni altri in altre località, lasciando agli agenti demaniali di provvedere in altri luoghi e in conformità del regolamento. Malgrado tutte queste disposizioni, non si riuscì egualmente dappertutto. Non vi mancò chi in alcuni luoghi movesse opposizione, chi facesse resistenza ed anche operasse trafugamenti. In quasi tutti i luoghi poi vi fu rifiuto di carte e documenti, talchè in qualcheduno di essi l'amministratore non ha potuto fare se non tardi l'inventario richiesto dal regolamento. Ma, ad onore del vero, vi fu peranco chi, più rispettando la legge, quantunque non avesse sul momento i documenti in pronto, disse agli agenti dell'amministrazione: non mancheremo di far sì che i documenti voluti vengano nelle vostre mani perchè si faccia ciò che impone la legge.

Dopo questi incumbenti, la Commissione cominciò a rice-

vere dalle direzioni demaniali alcune carte, e quindi si costituì. Ma, appena erasi costituita, non mancarono e da una parte e dall'altra questioni e pretese d'ogni specie.

L'amministrazione venne in sulle prime evocata da alcuni ordini religiosi, i quali dissero di non essere colpiti dalla legge, alcuni per essere dedicati all'istruzione, altri perchè potessero assistenza agli ammalati ed altri perchè dati alla predicazione. Questi tutti dicevano: sì in un caso come nell'altro noi non possiamo essere compresi nell'elenco, perchè l'elenco non poteva derogare alla legge la quale ha precisamente indicato le eccezioni.

Ma vi ha di più: vi fu opposizione, vi fu resistenza, vi fu protesta anche per parte di molti membri delle chiese collegiate, e quindi anche da questa parte non si poté, con quella sollecitudine che pur si desiderava adempiere agli incumbenti che erano necessari. Lo stesso succedette riguardo ai beneficiati, quindi anche per questa parte l'amministrazione incontrò non poche difficoltà. Vi fu perfino qualche stabilimento il quale, per le sue relazioni coll'amministrazione, avrebbe potuto coadiuvarla, e ricusò di farlo.

Ma qui non ebbero termine tutte le controversie, fu ben tosto l'amministrazione evocata in giudizio per altri motivi. Alcuni proprietari, i quali avevano dato il convento ai padri A od ai padri B, dissero: noi abbiamo dato il convento ai padri e non alla Cassa ecclesiastica, quindi venite in giudizio e lasciate il locale. Insorsero pure debitori i quali dissero: non vogliamo pagare alla Cassa, poichè la Cassa non può darci la quitanza quale la desideriamo, mentre abbiamo imprestato al convento degli agostiniani, al convento dei benedettini, al convento dei cappuccini; ora questi conventi non esistono più e non possiamo essere obbligati a pagare, salvochè dal giudice; venite in giudizio.

Ma ciò non è ancor tutto. Vi erano altri i quali dovevano pagare una somma, e questa doveva essere sborsata in un certo determinato tempo: questo tempo era trascorso, e i debitori dicevano: se esistesse il convento degli oblati, il convento dei serviti, noi pagheremmo subito; ma, poichè ciò non è, vogliamo ancora aspettare se ciò non vi aggrada, venite in giudizio. Altre domande, le quali sono a un dipresso dello stesso genere, furono inoltrate da persone le quali pretendono di aver ragione sui locali in cui esistono gli stabilimenti religiosi. Vi fu perfino chi diceva: voi avete due stabilimenti dello stesso ordine nella stessa località; dunque concentrateli, perchè quello stabilimento è mio, e dovete lasciar libero questo convento.

Altre domande poi si presentarono che non lasciarono neanche di dare grande occupazione all'amministrazione. Appena si conobbe che l'amministrazione era incaricata di fare i pagamenti, non si mancò di presentare tutte le domande relative, e la Camera può facilmente figurarsi di quanti ge-

neri e quanto numero possano essere i creditori di un'amministrazione così vasta. Quindi domande di vari individui per il pagamento dei loro crediti; il falegname, il fabbro ferraio, il mastro da muro, l'architetto, tutti in sostanza presentarono i loro conti per essere, come di ragione, soddisfatti del loro avere. Tutto questo naturalmente non può a meno di richiedere un tempo tale che rende non facile l'amministrazione della Cassa ecclesiastica.

A queste liti debbonsi ancora giungere quelle le quali erano preesistenti ed alle quali la nuova amministrazione dovette egualmente provvedere.

Ora vediamo quale sia stato il risultato di tutte queste operazioni, le quali sicuramente non hanno potuto a meno di impedire l'amministrazione di presentare quel bilancio di cui ha parlato un onorevole membro della Commissione.

Non mi è molto difficile il dimostrare, coll'appoggio dei documenti che già esistono nell'ufficio dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica, come, fra 604 famiglie religiose di diverso sesso e di diversi ordini esistenti nello Stato (come dall'elenco presentato alla Camera dal Ministero degli affari ecclesiastici, in occasione del primo progetto per la legge sui conventi), 341 si ritengono colpite dalla legge 29 maggio, 254 in terraferma, 87 in Sardegna; cosicchè resterebbero ancora, non colpite, altre 263 famiglie. Le anzidette 604 famiglie esistenti nello Stato comprenderebbero, secondo l'elenco anzidetto, 8563 persone tra religiosi e religiose. Ora, fra questi 8563 individui, non si può riconoscere il vero numero di quelli che sono colpiti dalla legge; perchè, fra le 341 famiglie che si trovano colpite, solamente 258 avrebbero sin qui presentato l'elenco dei membri che le compongono, i quali sono in numero di 4609 individui tra professori, laici, novizi e servi.

Dai quadri statistici, formati appositamente, risulta però sin d'ora che le 341 famiglie dalla legge colpite, possiedono in 462 comuni, il che ha dato luogo alla formazione di 549 tabelle di accertamento delle rispettive situazioni per parte degli agenti demaniali, nelle cui tappe trovansi quei comuni. Di queste 549 tabelle contenenti l'asse attivo e passivo, 395 furono già verificate dall'ufficio centrale; rimangono 154 in corso di verifica. Le 395 tabelle già verificate comprendono 204 famiglie, delle quali trovasi già accertato l'asse economico, che darebbe una rendita netta di lire 657,629; cosicchè non rimarrebbero che altre 137 famiglie il cui asse è in via d'accertamento. Locchè darebbe in risultato una cifra, sia per le riscossioni come per i pagamenti.

A questo proposito mi permetterà la Camera che le dia comunicazione di due tabelle, l'una rappresentante lo stato dei pagamenti e delle riscossioni della Cassa ecclesiastica fino al giorno di ieri, l'altra esponente la sua situazione presente e le sue operazioni.

Situazione della Cassa ecclesiastica al 15 febbraio 1856.

FORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1856

735

Riscossioni

Ordinarie.

Fitto terreni	L. 260,308 10	
Fitto fabbricati	> 24,773 45	
Prodotto di beni tenuti a mezzadria	> 60,162 22	
Annualità, censi, canoni, ecc.	> 35,783 51	
Interessi di capitali	> 3,077 89	
Prezzo di tagli ordinari di boschi.	> 600	
Rendite sul debito pubblico	> 89,387 08	
Quota di concorso	> 6,048 75	
Totale delle rendite ordinarie	L. 480,141	> 480,141

Straordinarie.

Prezzo di terreni alienati	L. 203,042 23	
Esazione di capitali a mutuo	> 33,847	>
Id. per riscatto di censi	> 2,000	>
Prezzo vendita di effetti mobili	> 820	>
Id. di oggetti fuori d'uso	> 10 40	>
Proventi casuali.	> 17,350 28	>
Totale delle rendite straordinarie	L. 257,069 96	> 257,069 96
Totale dei proventi della Cassa	L. 737,210 96	> 737,210 96
Fondi somministrati	> 450,000	>
Totale generale delle esazioni	L. 1,187,210 96	> 1,187,210 96

Pagamenti

Personale dell'ufficio centrale	L. 15,403 57	
Spese d'ufficio	> 5,389 86	
Spese di liti	> 131 28	
Contribuzioni	> 2,590 55	
Spese di manutenzione dei terreni	> 1,545 67	
Riparazioni ordinarie ai fabbricati	> 4,596 24	
Pensioni già a carico delle case religiose	> 5,454 35	
Pesi inerenti a benefici semplici	> 1,990	>
Pensioni a favore di famiglie religiose	> 241,484 20	
Assegnamenti a favore delle collegiate	> 26,808 45	
Adempimento di legati pii.	> 6,691 84	
Congruue a favore di parroci di terraferma.	> 767,614 22	
Annualità diverse	> 15,918 72	
Totale delle spese ordinarie	L. 1,095,618 95	> 1,095,618 95

Riparazioni straordinarie ai fabbricati	L. 4,853 39	
Restituzione di capitali	> 8,031 29	
Spese di riscossione	> 86 17	
Pagamento di debiti plateali delle famiglie religiose >	34,302 98	
Spese relative alla presa di possesso	> 2,300	>
Spese casuali diverse	> 477 02	
Totale delle spese straordinarie	L. 50,050 81	> 50,050 81
Pensioni pagate in acconto a famiglie religiose	L. 60,000	> 60,000
Totale generale dei pagamenti	L. 1,205,669 76	> 1,205,669 76

RIEPILOGO.

Esazioni	L. 1,187,210 96
Pagamenti	> 1,205,669 76
Debito della Cassa	L. 18,458 80

Qual debito è soltanto figurativo, in quanto sarebbe non solo compensato da mandati tuttora insoddisfatti, e che, figurando ciò nondimeno fra le spese nella somma di lire 38,605 50, presentano anzi un fondo in cassa di lire 20,146 80, composto della somma di lire 14,116 61 in numerario, e di quella di lire 6030 19 in carte contabili.

Se realmente questi risultamenti non sono favorevoli, come si dovrebbe desiderare, certamente ciò non è imputabile se non alla natura delle cose, come si spera sia per riconoscere la Camera da quanto ho avuto l'onore di esporre.

Se poi qualcheduno ancora vi fosse il quale temesse per la moralità dell'amministrazione, non ha per ricredersi che a ricordare il modo con cui la medesima trovasi formata.

Ben sa la Camera che essa è composta non solo dell'amministratore ma di un Consiglio, col concorso del quale esso continuamente fa le principali sue operazioni.

E posciachè il discorso cade sul Consiglio, debbo far presente alla Camera che, non ha molto tempo, ho sentito lagnanze, perchè il clero non sia in esso rappresentato; ma a questo riguardo debbo osservare che la legge stessa ben ha provveduto, inquantochè nel Consiglio è anche ordinato che possa intervenire uno dei membri, il quale sicuramente appartiene al clero, e l'amministrazione non manca mai di renderlo avvisato, affinchè intervenga alle adunanze del Consiglio stesso. Vi ha di più: quando si trattò di formare il Consiglio non mancò il Governo di richiedere alcuni distinti ecclesiastici i quali, ove fossero stati a ciò disposti, ben con piacere il Governo li avrebbe veduti prendervi parte; ma, quando essi ebbero di ciò parlato coi loro superiori, dissero che con loro rinascimento non potevano accettare quell'incarico.

Del resto, la Cassa desidera che la sua amministrazione abbia la maggiore pubblicità, appunto perchè non le si possa fare appunto alcuno.

Io pertanto confido di aver dimostrato sufficientemente come siano amministrati i fondi di questa Cassa, e come l'amministrazione non abbia demerito alcuno nel servire così il suo Re ed il suo paese, eseguendo una legge dello Stato, la quale non ha per iscopo che di sovvenire ad usi ecclesiastici, tra cui quello di rendere migliore la condizione di quell'eletta parte dei cittadini che, ove adempia alla sublime missione a cui da supreme leggi è chiamata, è degna d'ogni più distinto riguardo.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

FALQUI-FES, relatore. La particolare esposizione dei fatti, che venne presentata dall'onorevole direttore della Cassa ecclesiastica, è stata quella appunto che, fatta precedentemente alla Commissione, ha determinato la medesima a proporvi i due articoli in forma di quello presentato dal Ministero.

Dessa per rapporto avuto dallo stesso direttore si è persuasa che, non tanto l'insufficienza dei fondi destinati al pagamento degli obblighi che erano stati imposti alla Cassa colla legge 29 maggio 1855, quanto lo stato anormale della Cassa medesima, era la causa per cui aveva d'uopo di un sussidio per parte del Governo.

Si era dalla Cassa formato un bilancio preventivo unicamente fatto *a priori* perchè non aveva ancora avuto piena contezza nè della consistenza delle sue rendite, nè dei pesi che gravitavano sui beni che aveva da amministrare.

Penetrata la Commissione di questo stato anormale delle cose, cercò se vi era modo di dare esecuzione alla legge, ed in qual modo potesse la medesima esserne suscettiva. Ricobbe quindi impossibile l'esecuzione assoluta di detta legge, senza che prima venisse accertato l'asse appartenente alla Cassa, in primo luogo; in secondo luogo, liquidati i pesi ad essa inerenti in dipendenza della gestione dei beni pervenute colla soppressione degli enti morali cui aveva provveduto la legge, indi le pensioni che si dovevano assegnare ai religiosi dei corpi morali, la cui personalità era soppressa.

Ciò saputo, erano pure da calcolarsi gli altri oneri, ai quali particolarmente dovevano i redditi della Cassa incombere per l'eseguimento dei pii legati.

Dopo queste spese venivano le altre dettagliatamente accennate dalla legge, cioè in primo luogo le 900,000 lire per le congrue al clero di terraferma; indi la somma destinata colla legge 23 marzo 1855 al clero della Sardegna; in terzo luogo il miglioramento della condizione dei parroci.

Ora la Commissione ha proposto bensì che questa somma si dovesse dare dal Governo a titolo di prestito; ma, appunto perchè l'obbligo incombeva alla Cassa di soddisfarvi, essa dovesse farne la restituzione tosto che avesse debitamente sistemati i suoi conti.

Questa sistemazione non è ancora fatta; ed è ben facile capire che, trattandosi di un'amministrazione che ha redditi e pesi così svariati, non era possibile farla nei pochi mesi che trascorsero dalla pubblicazione della legge: era dunque d'uopo nel senso della Commissione aspettare finchè questa sistemazione fosse debitamente compiuta, e per conseguenza, mentre stabiliva a carico della Cassa l'obbligo di restituire le somme che riceveva dal Governo, imponeva che questa restituzione non avesse luogo se non dopo avere soddisfatti i pesi imposti dalla legge nell'ordine di prelazione, nell'articolo 24 stabilito.

La Commissione adunque non aveva altro scopo se non quello di dare alla legge, nel miglior modo possibile l'esecuzione; e questo modo credette rinvenirlo nell'obbligo imposto della restituzione nella forma e nel tempo nei proposti articoli indicati, dopochè cioè avrebbe la Cassa adempiuto agli oneri che su di essa pesavano per effetto di questa legge.

Si è detto perciò che qualunque avanzo di rendita nell'esercizio del 1856 avesse a convertirsi in estinzione di questa anticipata, dopochè però si sarebbe soddisfatto ai pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 24 di essa legge.

Quando poi non fossero sufficienti i residui, che avesse la Cassa dentro l'anno, per pagare questa somma, allora si dovesse riversare agli esercizi avvenire, dopo che si fossero soddisfatti tutti gli obblighi che l'articolo 24 imponeva.

Voi vedete da ciò che la maggioranza della vostra Commissione si è attenuta precisamente allo scopo di dar esecuzione alla legge e di dargliela nel miglior modo che era possibile, e per conseguenza si è attenuta a quel primo dovere che incombe ad ogni cittadino di darle esecuzione, dopo che è una legge sancita, per non renderla illusoria, fissando quel modo e tempo che non potesse influire ad impedirli.

COSTA DI BEAUREGARD. J'ai écouté avec recueillement profond le long récit des péripéties de la Caisse ecclésiastique que vient de nous faire l'honorable M. Oytana. Je dois déclarer franchement que l'exposé de ses tribulations ne m'a nullement ému. Mais je crois pouvoir en même temps observer à l'honorable Oytana, directeur de la Caisse ecclésiastique, que, si cette administration avait mis tout le tact, toute la prudence, tout l'esprit de justice, dont elle s'est vantée par l'organe de son défenseur, elle n'aurait pas subi les échecs qu'elle a eu à supporter dans plusieurs villes, telles que Chambéry et Gènes, au grand détriment de l'autorité et de la dignité gouvernementale.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Mi duole sommanente che l'onorevole deputato Costa di Beauregard abbia invocato alcuni giudicati che furono proferiti dai tribunali della Savoia contro la Cassa ecclesiastica, quasi per inferire che il Governo abbia mal operato nei provvedimenti che ha dati.

Non deve l'onorevole Costa di Beauregard dissimulare che

questi giudicati sono soggetti ad appello e sottoposti al giudizio della Cassazione.

Il Governo ha fiducia che quei giudicati verranno annullati... (*Susurro a destra*) (Quest'opinione non l'avrei proferita ove non fossi stato trascinato a manifestarla, perchè, quando si tratta di giudizi pendenti, è conveniente non discorrerne)... Il Governo tiene per fermo che i provvedimenti che esso diede non sono per nulla contrari alla disposizione della legge, ed è persuaso che le sentenze colle quali si decise altrimenti, o verranno riparate dalla Corte d'appello, se vi è ancora il mezzo dell'appellazione, od in ogni modo saranno cassate dal tribunale supremo della Cassazione. E male certamente si addice che si vengano ad invocare sentenze quando si tratta di giudizi pronunciati non in modo irrevocabile. Attenda l'onorevole preopinante l'esito definitivo, ed allora potrà rivolgere quelle decisioni contro il Governo.

ORTANA. Appunto perchè vi sono giudizi vertenti e a Chambéry e a Genova e a Torino ed in altri luoghi, io mi sono limitato a nominare i luoghi senza indicare le questioni. Ma, posciachè l'onorevole deputato Di Beauregard volle accennare a questi fatti, io non posso a meno di far presente che, se veramente vi sono liti, ve ne sono tanto in favore, quanto contro la Cassa ecclesiastica.

È vero che tutte le cause portate al tribunale di Chambéry hanno avuto la disgrazia, forse perchè l'amministrazione non ne coltivò bene la difesa, di sortire esito infelice.

Ma di ciò deciderà il tribunale superiore della Cassazione. Quando sarà intervenuta la decisione di quella Corte, sia tranquillo l'onorevole Costa di Beauregard che allora l'amministrazione darà ai suoi agenti le istruzioni in conformità di quel giudicato.

Quanto poi a Genova, è vero che vi fu un giudizio concernente i padri filippini, ma è altresì vero che la Cassa ecclesiastica non vi fu chiamata. Anzi dirò di più che si è fatta da quei padri filippini la causa con un inquilino, senza che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica lo sapesse. Quando poi la lite è stata decisa, allora si è detto: ecco la Cassa ecclesiastica condannata! Ma questo fu un vero errore.

Vi furono poi inquilini che, meglio informati dissero: non vogliamo pagare ai padri filippini, perchè, in forza dell'articolo 4 della legge 20 marzo, i beni ed i possessi dei corpi religiosi da essa colpiti, furono applicati alla Cassa ecclesiastica. Allora l'amministrazione è comparsa, ed ha fatto quanto si doveva fare, e mi è grato il dire che le conclusioni del pubblico Ministero le sono favorevoli: ora aspettiamo il giudizio; quando questo sarà pronunziato, l'amministrazione vedrà che cosa ha da fare, pronta anche a ricorrere in Cassazione, che è il vero tribunale, il cui giudicato debba servire di norma all'amministrazione nelle questioni della natura di cui è caso.

PRESIDENTE. Il deputato Costa di Beauregard ha facoltà di parlare.

COSTA DI BEAUREGARD. Je veux simplement répondre à monsieur le ministre de l'intérieur que je ne suis nullement magistrat. Je juge d'après un fait acquis, d'après un jugement rendu et qui est contraire à la Caisse ecclésiastique. Monsieur le ministre déclare qu'il est convaincu que la Cour de cassation cassera ces jugements. Je n'ai rien à lui répondre, si ce n'est qu'il est pour le moins étrange d'entendre monsieur le ministre de l'intérieur préjuger ainsi un arrêt qui n'est point encore prononcé.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ho detto qual era la mia opinione, ho dichiarato espressamente essere mia individuale ed intima convinzione che verrà cassata la sentenza

pronunciata contro la Cassa. Ora riferirò alla Camera qual è il punto essenziale che cade in contestazione. Fra le altre controversie che esistono, si tratta di decidere se tutti gli ordini religiosi, che furono compresi nel decreto, debbano o no essere colpiti dalla soppressione; alcuni di essi sostengono che sono dediti all'insegnamento od alla predicazione, e che non sono quindi nella condizione prescritta dall'articolo primo della legge a norma del quale dovrebbero considerarsi soppressi.

Ora è la mia convinzione, ed ho diritto di esprimerla, non esservi dubbio che l'articolo 1 della legge conferisce al Governo la facoltà di designare con particolare decreto quali fossero gli ordini religiosi compresi nell'articolo 1, e dopo questa esplicita e precisa designazione, non essere nei limiti dell'autorità giudiziaria l'escludere quelli che furono nel detto decreto compresi. Io ripeto: questa è la mia opinione, e ritengo che anche la Corte di cassazione pronuncerà in questo senso. Se però essa Corte di cassazione non fosse di questo avviso, io non potrei sicuramente, nè vorrei imporre la mia opinione. Essa, d'altra parte, libera qual è ed indipendente, nè potrebbe nè vorrebbe aderirvi, quando non fosse conforme alla sua.

Ho detto di più che mi spiaceva persino di fare questa dichiarazione, ma che mi vi vedeva trascinato, dacchè si invocava contro il Governo un giudicato, che era soggetto ad appello, e che, finchè non veniva confermato in via d'appello ed anche dalla Corte di cassazione, certo non poteva formare un'autorità tale da essere argomento di censura contro ciò che il Governo aveva fatto.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole deputato Farini se persiste nel suo emendamento.

FARINI. Io lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 1 proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

BIANCHERI. Domando la parola per proporre un'aggiunta a questo articolo.

L'onorevole deputato Farini diceva saviamente poco fa che, se riguardi di convenienza possono indurre la Camera ad acconsentire l'imprestito di lire 751 mila a questa Cassa ecclesiastica, ragioni però di giustizia e di buona amministrazione volevano che si stabilissero le condizioni con cui si sarebbe fatto questo prestito, ed il tempo della restituzione.

Io mi riprometteva che l'onorevole deputato Farini fra queste condizioni avesse compresa pur quella che la Cassa ecclesiastica dovesse corrispondere un interesse per la somma che riceveva. E per verità, o signori, per quanto io mi sia studiato di vedere quale sia la cagione che abbia potuto esimersi la Cassa ecclesiastica dall'obbligo di corrispondere questi interessi, io confesso francamente che non ho saputo trovarne alcuna.

Quale sia lo stato delle nostre finanze, non è nessuno di voi, o signori, che noi sappia. Noi, per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie, abbiamo poco fa votato un imprestito di 30 milioni per procacciarci questa somma. Non vi ha dubbio che dovremo ricevere danaro ottenendolo a 80, a 85, o, sia pure, a 90 per cento e più d'interesse.

Ma vi ha di più: perchè le spese ordinarie dello Stato non vengano ad essere arretrate, per dar corso regolare all'andamento della cosa pubblica, abbiamo autorizzato il Governo ad emettere per 30 milioni di Buoni del Tesoro, e l'erario ne paga annualmente l'interesse.

Inoltre noi abbiamo autorizzato il Governo a versare nella Cassa dei depositi due milioni di Buoni del Tesoro, affinché

vengano impiegati come mutui alle provincie, divisioni, corpi morali, che si trovino aver bisogno di danaro onde fare opere pubbliche, ed è stabilito che questi corpi morali debbano corrispondere lo stesso interesse che dà il Governo ai detentori di detti Buoni.

Se pertanto e lo Stato e le provincie, e in fine tutta la nazione sono nella condizione di dover pagare un interesse più o meno grave, non so come si possa acconsentire ad un mutuo senza interesse per una somma così ingente, quale si è quella di 750 mila lire, ad un'amministrazione ricchissima, come quella della Cassa ecclesiastica... (*Movimenti*) se nel momento attuale essa versa in tali condizioni, per cui non abbia danaro da poter immediatamente far fronte alle proprie obbligazioni, è certo però che fra poco tempo, appena che si sia sollevata dall'attuale suo stato, avrà di che disporre largamente sia per le proprie obbligazioni, come per qualunque sua bisogna. Ed io credo che la nazione vedrebbe di mal occhio che, mentre per una parte essa si trova gravata d'interessi continui e da sacrifici ingenti, tuttavolta che lo Stato ha bisogno di ricorrere al credito per avere danaro, si venga poi a largheggiare così colla Cassa ecclesiastica per un mutuo, è vero, ma senza che essa debba corrisponderne un interesse.

Se l'onorevole ministro dell'interno avesse aderito all'emendamento dell'onorevole Farini, mercè cui si determinava il tempo entro il quale la restituzione di detta somma dovesse aver luogo, per io meno si saprebbe che il sacrificio da farsi dalla nazione è limitato a due o tre anni. Ma esso venne da lui respinto.

Dacchè vi è incertezza sulla vera epoca in cui si farà la restituzione di tale somma, non è egli giusto che questo interesse sia posto a carico della Cassa? Del rimanente, le ragioni che testè venni esponendo sono siffattamente evidenti, che mi asterrò dallo svilupparle ulteriormente.

Dirò ora alcuna parola relativamente alla misura in cui si debba stabilire questo interesse.

A tale proposito io stimo che la Cassa ecclesiastica, nel ricevere siffatta somma a mutuo, dovrebbe averla alla stessa ragione a cui lo Stato dovrà contrarre il prestito dei 50 milioni; ma, siccome a taluno ciò potrà parere un po' duro, io chiedo soltanto che essa sia tenuta a pagare all'erario lo stesso interesse che alla Cassa dei depositi e prestiti vien corrisposto dalle provincie e dalle divisioni.

Ciò posto, ho l'onore di presentare alla Camera un'aggiunta all'articolo 1, la quale sarebbe concepita nei seguenti termini:

« Sulle somme avute a mutuo dalle regie finanze, la Cassa ecclesiastica dovrà corrispondere alle stesse un annuo interesse uguale alla media dell'interesse da queste stabilito nell'emissione dei Buoni del Tesoro. »

MATTAZZI, ministro dell'interno. L'onorevole deputato Biancheri vorrebbe fare all'articolo primo un'aggiunta, con cui si imporrebbe alla Cassa ecclesiastica l'obbligazione di corrispondere l'interesse della somma mutuata, e si stabilirebbe anche quale dovrebbe esserne la misura.

Certamente, se si trattasse di un mutuo ordinario fatto a favore di qualche ente ecclesiastico o di altra natura, non vi può essere dubbio che si dovrebbero pagare gli interessi; ma se si pon mente alla natura speciale del mutuo, di cui si discute, ed alla causa per cui si debbe fare, io stimo che non sia il caso che gli interessi si debbano corrispondere.

E qui prego la Camera e l'onorevole proponente a voler ritenere quello che ho già avuto l'onore d'indicare, rispondendo al deputato Farini, quale sia cioè l'obbligazione del Governo, quale l'obbligazione della Cassa.

L'obbligo del pagamento degli assegni a favore del clero di Sardegna incombeva al Governo, perchè esso ne aveva assunto l'impegno.

Allorquando si è stabilita la Cassa ecclesiastica, essa si è addossata questa spesa; onde, invece di corrispondere il Governo, deve corrispondere la Cassa medesima, a tenore di questa legge; ma nell'atto che si impose alla Cassa ecclesiastica quest'obbligazione, si dichiarò ad un tempo che allora soltanto la Cassa fosse tenuta a sopperire alle spese necessarie pel pagamento degli assegni al clero di Sardegna, quando i redditi di essa Cassa, mercè le sostanze che le venivano assegnate, fossero tali da poter far fronte, prima di tutto, al pagamento delle pensioni dei religiosi ed al pagamento della somma che si stanziava nel bilancio dello Stato per le congrue al clero di terraferma.

Or dunque il Governo è pur sempre quello a cui incombe il dovere di fornire quest'assegno a favore della Sardegna, e non nasce questa stessa obbligazione a carico della Cassa ecclesiastica, che allorquando si verifici la circostanza in cui i redditi di questa Cassa sieno tali da poter sopperire, prima di tutto, ai due pesi che ho poc'anzi accennato; il pagamento dell'assegno pel clero di Sardegna non viene che in terzo luogo.

Quindi l'obbligazione nascendo soltanto all'epoca in cui vi sia questo sopravanzo, certamente non può la Cassa essere avanti quel tempo tenuta a pagare verun interesse, perchè allora si farebbe partire la sua obbligazione dal tempo in cui è nata.

Ora, a tenore dell'attuale progetto, al tempo in cui si verifica questo sopravanzo, deve immediatamente farsi la restituzione della somma che il Governo mutua a favore della stessa Cassa: è adunque manifesto che essa non ottiene alcun vantaggio; e, se non ottiene alcun vantaggio, non veggo con quale fondamento potrebbe imporsi alla medesima l'obbligazione di corrispondere l'interesse.

Nei mutui, l'obbligazione che si impone al mutuatario di corrispondere gli interessi ha la sua ragione nel corrispettivo dell'utile che il mutuatario stesso ritrae dall'uso che fa della somma mutuata; e, siccome in questo caso la Cassa non fa nell'interesse suo particolare alcun uso della somma che le viene mutuata, che anzi al momento in cui nasce l'obbligo di pagare il clero in Sardegna, a tenore del progetto di legge, deve restituire questa somma e quindi non la può ritenere presso di sé, io non veggo, ripeto, su qual fondamento potrebbe imporsi l'obbligazione di corrispondere questi interessi.

Respingo quindi assolutamente l'emendamento proposto dal deputato Biancheri.

MELLANA. Ricorderà la Camera come l'anno scorso si agitasse il paese, come viva e lunga fosse la discussione nelle due Aule del Parlamento per ottenere una riforma ecclesiastica, e come monca ed incompleta la si ottenesse. Oggi si tratta di conservare la debole conquista fatta lo scorso anno, oppure di retrocedere; mi pare quindi che la discussione debba assumere un'importanza maggiore di quella che pare le si voglia dare. Nella discussione della presente legge la questione legale è di un'importanza secondaria; quella che deve preoccuparci è la questione politica. Per incompleta che fosse la riforma vinta nello scorso anno, ve ne ha una parte fuori oramai di contestazione, ed è che la nazione ne può né vuole che sia posta a carico dei contribuenti alcuna spesa qualsiasi di culto.

Io accetterei le osservazioni fatte dal ministro dell'interno, ove si trattasse di una riforma compiuta, ove noi colla legge dell'anno scorso avessimo fatto l'ultimo passo in merito a

questa riforma ecclesiastica; ma all'incontro noi non abbiamo fatto che un primo passo, quindi non possiamo ristarcì, che anzi dobbiamo valerci di ogni circostanza per progredire. Mezzo unico e sicuro per la Camera dei deputati per ottenere delle riforme, si è il sapersi giovare della propria prerogativa sulle leggi nelle quali ci vengono domandati dei sussidi.

Rammerà la Camera, e meglio ancora l'onorevole ministro dell'interno, come si sia quella riforma ottenuta mercè l'iniziativa parlamentare, iniziativa che, se non vado errato, deve in gran parte allo stesso attuale signor ministro dell'interno, in allora solamente deputato; la Camera, per ottenere una riforma ecclesiastica, dichiarava che essa in avvenire non avrebbe più assentito spese di culto sui bilanci dello Stato. Dietro tale voto si dovette dal Governo pensare al rimedio, e fu il deputato che sosteneva questo sano principio fortunato al punto di realizzarlo come ministro.

Ma domando io se l'abbia pienamente realizzato secondo il proprio concetto; domando io se la legge della quale si faceva iniziatore il Governo, per organo del ministro dell'interno, abbia avuto quel compimento che il proponente desiderava. No certamente; ed egli e noi abbiamo dovuto obbedire ad una necessità costituzionale, quella, cioè, dell'accordo dei tre poteri, e quindi si è subito una transazione che è l'incompleta legge, irta di contrasti e di dissidi, vinta frammezzo a mille difficoltà.

Rammerà pure la Camera come nello scorso anno ogni singolo deputato dicesse in difesa di se stesso, per avere votata una così monca ed incompleta riforma, che la si era accettata per accompagnare una riforma, richiedendosi il concorso dei tre poteri; era obbligato a subire la legge quegli che desiderava la riforma. Deputati e Ministero in quella circostanza domandavano un'estesa riforma; il voto del Senato la restringeva; chi voleva qualche cosa anziché niente, doveva chinare la fronte.

Il paese vi tenne per buona quella ragione, di avere, cioè, obbedito alla necessità. Ma come potrebbe ancora credere il paese che fosse sincera la vostra intenzione di avere una più larga riforma, ove oggi, che dipende puramente dal vostro voto l'assentire o no alla domanda che vi vien fatta, voi col vostro voto, invece di dare estensione alla riforma, vi metteste invece sulla via del regresso?

Io dissi, o signori, che dipende esclusivamente dal nostro voto. Qui non siamo noi che domandiamo qualche cosa, e perciò, non potendo ottenere dieci, sia prudenza l'accontentarci di cinque: si richiede invece da voi un sussidio, rifiutate, e niuno potrà obbligarvi, e senza il vostro voto niuno al mondo potrà concedere questo fondo! (*Rumori al centro*)

Chi nega l'onnipotenza della Camera in questioni di sussidi, disconosce il sistema costituzionale, e la Camera elettiva che non sa valersi di tale prerogativa manca a se stessa ed alla nazione che rappresenta.

Se la Camera, tuttavolta che le si presenta il caso di valersi della propria onnipotenza per ottenere una riforma, essa viene meno a se stessa, e poi cede laddove è necessità il concorso dei tre poteri, allora non potrà più addurre la legge della necessità in propria difesa, ma dovrà apertamente dire che è dessa che viene meno alle speranze della nazione!

Io non entrerei quindi nella disamina se la Cassa ecclesiastica, tal quale è o potrà essere, possa o no bastare agli oneri che le sono imposti. Io credo che sì; ma vorrei che invece fosse no, perchè così, stando noi fermi nel rifiuto di nuovi sussidi, sarebbe obbligato il Governo e lo stesso Senato ad assentirci il compimento di questa riforma. Lo dico aperta-

mente: tanto più volentieri negherai i sussidi a questa Cassa, quanto più sapessi non avere essa i mezzi sufficienti per sopperire agli oneri che le sono imposti, perchè allora il Governo e il Parlamento si troverebbero nella necessità di dare alla legge dell'anno scorso quella ampliazione che lo stato delle cose ed il paese richiedono.

Attenendoci alla via alla quale io dianzi accennavo, noi già abbiamo qualche cosa guadagnato in questa medesima questione. Infatti, nella discussione del bilancio, il guardasigilli vi domandava niente meno che la violazione del principio lo scorso anno sancito; esso vi domandava che ancora nel bilancio del 1856 fosse iscritta una somma a favore del culto. Voi rifiutaste; ed ora il guardasigilli si accontenta di domandarvi un credito a favore di quella Cassa che deve appunto provvedere alle spese del culto.

Se si fosse limitato a domandare un credito a favore di quella Cassa, sì e come si concedono ad altri, cioè fissando una mora determinata alla restituzione, e convenendo un interesse qualsiasi, pendente la mora stessa, noi, appunto per le ragioni svolte dall'onorevole ministro dell'interno, avremmo forse senza far parola assentito. Ma all'incontro si domanda l'imprestito, lasciando all'arbitrio del debitore l'epoca della restituzione; epoca che si prolungherà all'infinito, appunto perchè non si vuole sia apposta condizione d'interessi al richiestoci imprestito. Per modo che, ridotta la cosa ai suoi semplici termini, sta così: che il guardasigilli ha tentato di farci apertamente violare la legge dello scorso anno; non essendoci riuscito, tenta in oggi di farcela egualmente violare, ma per via indiretta, ed a rimettere per un tempo indefinito questa spesa a carico dello Stato. Infatti, quando si fa un imprestito che non porta interessi, e col solo obbligo al mutuatario di restituire la somma quando avrà dei risparmi su di una agenzia da lui stesso amministrata, io domando se non sia un'illusione il credere che debba venire il giorno della restituzione.

Ma si dice: questa Cassa non può sopperire agli oneri che le sono imposti; tanto meglio, io ripeto, perchè allora dobbiamo credere vicino il giorno che ci si dovrà concedere la più ampia riforma che lo scorso anno ci venne negata. Ma intanto, ripetono, il clero della Sardegna deve essere pagato. Noi non lo neghiamo, ed è perciò che concediamo il prestito alla Cassa. Solo esigiamo che tale imprestito sia fatto colle norme ordinarie, cioè epoca fissa al pagamento ed interessi pendente mora; e ciò per non scemare la libertà della Camera. O i mezzi della Cassa basteranno a' suoi impegni, e la restituzione verrà fatta; o sarà avverato che tali mezzi sono insufficienti, ed allora perchè toglierci un'arma così sicura per ampliare la riforma? Si credè lo scorso anno che la soppressione di un determinato numero di collegiate o case religiose bastasse a sopperire alle spese del culto: se si avverasse che ciò non basta, la logica conseguenza sarebbe di aumentare le soppressioni, non quella di mettere ancora delle spese di culto a carico del bilancio. Questo principio fu definitivamente vinto, nè niuno ardirà di venire qui a proporre di porre spese di culto a carico dello Stato. Avverato che vi fu errore di calcolo nella legge dello scorso anno, mezzo unico di rimediare all'errore sarà quello di ampliare la fonte alla quale si è ricorso in questa legge.

Giova pure osservare che vi sono altri corpi morali i quali hanno, se non più, eguale diritto che la Cassa ecclesiastica alle sollecite cure dello Stato; voglio dire i comuni e le provincie. Per venire in sussidio dei comuni e delle provincie, lo Stato ha creato una Cassa di depositi la quale apre loro crediti a misura dei bisogni, ma la legge ha fissate le epoche

alia restituzione, e l'interesse al quale devono sottostare. Perchè non si seguirà eguale norma nel concedere un mutuo alla Cassa ecclesiastica? Perchè si creerà un privilegio a di lei riguardo? Perchè con una inopportuna ed ingiusta largizione le si torrà il pungolo della necessità che deve farla agire?

Credo che i più caldi parteggiatori della Cassa ecclesiastica non possono pretendere che essa sia meglio trattata di quello che lo siano le provincie ed i comuni.

Quindi io dico: se la Camera vuole dimostrare che essa non intende di togliersi la via a nuove riforme; se essa non vuole togliersi la libertà di azione, di vedere cioè col tempo se sia il caso che questo prestito sia convertito in dono; se la Camera non vuole dare un esempio di parzialità verso un corpo morale, il quale non è superiore certamente a tutti gli altri corpi morali dello Stato; se non vuol fare a questa Cassa ecclesiastica un privilegio di cui non godono tutti gli altri corpi morali dello Stato, essa non ha altra via che quella di attenersi, nel concedere alla Cassa ecclesiastica il domandato prestito, alle norme stabilite per i mutui che dalla Cassa dei depositi sono fatti ai comuni ed alle provincie.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento del deputato Biancheri, così concepito:

« Sulle somme avute a mutuo dalle regie finanze, la Cassa ecclesiastica dovrà corrispondere alle stesse un annuo interesse eguale alla media dell'interesse da queste stabilito nella emissione dei Buoni del Tesoro. »

(È appoggiato.)

RATTAZZI, ministro dell'interno. L'onorevole Mellana, venendo in appoggio dell'emendamento presentato dal deputato Biancheri, con quella lealtà e franchezza che lo distingue, ha dichiarato che sorgeva ad appoggiarlo, non già perchè lo credesse conforme alla legge del 29 maggio 1855, bensì perchè pensava che con questo mezzo si riducevano le cose al punto di procedere a riforme più larghe e più radicali di quelle che si sono ottenute colla stessa legge. Egli vorrebbe in certo modo porre la Cassa nell'impossibilità di far fronte ai suoi impegni, onde vedere, poscia il Governo ed il Parlamento nella condizione di sopprimere la Cassa stessa e di venire ad una legge più estesa.

Ma questo, per ora, non è l'intendimento del Governo, nè reputo che lo sia della Camera. Colla legge attuale il Parlamento non intende di procedere a riforme maggiori di quelle che s'ansi ottenute colla legge 29 maggio 1855, ma solo di provvedere ai mezzi di esecuzione di quanto si è colla stessa legge stabilito. Si tratta di dare esecuzione, e non di modificare in un senso o nell'altro una legge. Ora, trattandosi di vedere in qual modo si debba quella legge eseguire, e non come si debba pensarla alla sua modificazione, conviene risalire alla vera obbligazione che ha la Cassa rispetto all'assegnamento del clero in Sardegna.

Ma l'obbligazione della Cassa ecclesiastica pel pagamento del clero di Sardegna non nasce, salvo che nel caso che sopravanzino fondi dopo adempiti i pesi che sono principalmente stabiliti in quella legge: dunque soltanto a quel punto può la Cassa stessa essere tenuta a corrispondere gli interessi per quella somma che ricevette. Ma siccome a quel punto la legge che è ora in discussione impone alla Cassa l'obbligo della restituzione, non vi è mai un momento in cui la Cassa possa considerarsi ragionevolmente contabile di alcun interesse e tenuta a prestare verun corrispettivo d'un denaro che non riceve per sé, ma unicamente per far fronte ad un assegnamento che le era stato imposto per iscarico del Governo.

L'onorevole deputato Mellana adduceva l'esempio degli altri corpi morali che sono pur meritevoli di considerazione, ed ai quali non si fanno mutui senza stabilire interessi a loro carico. Ma la questione non ista nel favore maggiore o minore che i corpi, a cui si somministra il denaro, possano meritare; la questione sta nell'intrinseca diversità tra il mutuo che fa il Governo a favore di qualsiasi altro corpo morale e il mutuo che attualmente farebbe il Governo alla Cassa ecclesiastica. Nei mutui che si fanno ai corpi morali, le somme vanno a vantaggio esclusivo di quei corpi morali, e quindi questi, che impiegano a loro speciale profitto il denaro tolto dal Governo ad prestito, debbono necessariamente e ragionevolmente corrispondere un interesse al Governo; ma qui invece il mutuo non si farebbe nell'interesse della Cassa, ma bensì piuttosto per vantaggio del Governo; quindi lo stesso principio non può essere applicato in questa circostanza.

Noti infine l'onorevole deputato Mellana che non vale il dire che, ove si ammettesse il principio che si vorrebbe sancire coll'attuale progetto di legge, non verrebbe mai il giorno del pagamento. Nè vale molto di più soggiungere, come ei faceva: non c'è alcuno che voglia pensare al pagamento d'una somma di cui sia debitore, allorchè la mora è lasciata in arbitrio dello stesso debitore.

Se questa considerazione può applicarsi a riguardo di un individuo, non può essere invocata rispetto ad un corpo morale il quale ha una amministrazione indipendente sì, ma che deve rendere annualmente conto delle operazioni che fa; di più questo potrebbe applicarsi quando gli usi a cui venissero destinate le somme spettanti a quell'amministrazione fossero indefinite e si lasciasse nell'arbitrio dello stesso corpo morale a cui viene mutuata la somma; ma qui invece sono definiti gli usi a cui debbono provvedere i redditi dei fondi amministrati, ed è soltanto ciò che sopravanza, quando siano soddisfatti questi usi, che deve essere versato nelle casse dello Stato. Non è dunque in arbitrio dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica di impiegare altrimenti il denaro, ma deve destinarlo agli usi specificamente designati nella legge 29 maggio 1855; epperò non potrà mai verificarsi il caso temuto dall'onorevole deputato Mellana, cioè che la Cassa possa, volendolo, protrarre il termine della restituzione, poichè, quando venga a presentare il suo conto e da esso risulti che i redditi della Cassa furono sufficienti per provvedere alle obbligazioni imposte dalla legge 29 maggio 1855, e che vi sopravanza ancora qualche somma, la Cassa dovrà versare quel sopravanzo in pagamento di quanto deve allo Stato per il danaro che le viene mutuato.

Non essendovi adunque pericolo d'incontrare o l'uno o l'altro degli inconvenienti che vennero indicati dall'onorevole deputato Mellana, prego la Camera di respingere l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Biancheri.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha la parola.

BIANCHERI. Lo scopo principale della legge 29 maggio 1855 è certo quello di stabilire una linea di demarcazione profonda, quanto più era possibile, tra le finanze dello Stato e gli assegni al clero in generale. La Cassa ecclesiastica fu istituita nello scopo principale di trarre da questo corpo morale il necessario per far fronte agli assegni del clero; con esso si stabilì il principio (principio che io credo sia stato in animo di tutti coloro che votarono quella legge e di coloro che la presentarono) che da quel momento lo Stato non avesse più obbligo alcuno di far fronte a spese ecclesiastiche.

Se così sta la cosa, l'onorevole signor ministro ha male avvisato nel dire che, qualora la Cassa ecclesiastica non possa

far fronte agli assegni al clero di Sardegna, vi sia obbligazione nello Stato di farvi fronte esso stesso. Io nego la conseguenza che volle dedurre l'onorevole signor ministro; e, per convalidare il mio asserto, non avrei che ad invocare lo stesso progetto di legge che ci venne presentato.

Se la cosa stesse veramente nei termini indicati dall'onorevole signor ministro, di certo non si potrebbe ora venire a domandare questa somma a mutuo, ma invece sarebbe logico il proporre alla Camera di regalare questa somma alla Cassa ecclesiastica, perchè non sarebbe il caso di concedere una somma a mutuo a colui che ha il diritto di pretenderla come una donazione. La cosa è chiara.

Se dunque si richiede che la somma sia data a mutuo, si è perchè si riconosce che obbligazione dello Stato non c'è. Vi sono bensì ragioni di convenienza, ragioni di equità, ragioni politiche che possono indurre il Governo e la Camera ad accordare questi assegni al clero di Sardegna, affinchè non ne venga lo sconcio che i parroci di quell'isola ed altre persone addette al culto vengano ad essere da esso distolte.

Ma, se vi sono ragioni di convenienza e di politica, non sta per me che ci sia l'obbligazione così diretta che voleva stabilire l'onorevole signor ministro. Se pertanto vi sono giusti motivi per indurre la Camera ad accordare questa somma a mutuo, non avvi però ragione per cui la Cassa ecclesiastica non debba corrispondere un interesse.

L'onorevole Mellana svolse assai meglio di quanto io lo potessi molte ragioni che dimostrano come sia giusto ed equo che questo interesse sia pagato. Io non ripeterò qui quanto fu già detto; osserverò solo che farebbe pessima impressione nel paese il vedere che ad un corpo morale il quale è ben distinto dallo Stato, che non ha nulla di comune con esso, che vive di vita propria, che è ricco di centinaia di milioni, ma che però in ora si trova in istrettezze, farebbe pessima impressione, dico, il vedere che gli si accordi una somma così ingente senza interesse; mentre invece il Governo, quando ha bisogno di danaro, deve sottostare ad ingenti pesi; mentre le divisioni, le provincie, i comuni, che sono corpi morali i quali meritano certamente i riguardi e la benevolenza della nazione e del Governo, quanto possa meritarsela la Cassa ecclesiastica, si assoggettano a pagare un interesse del 6 e del 7 per cento. Questo è, secondo me, uno sconcio che produrrebbe pessimi effetti, e che conviene la Camera non permetta, e che antivenga, adottando l'aggiunta da me proposta.

FALQUI-PES, relatore. Io non contrasterò all'onorevole deputato Biancheri che la Cassa ecclesiastica sia una istituzione in certo tal qual modo indipendente dal Governo, cioè un ente a sè; ma bisogna rivenire sui precedenti della Camera per poterne motivare la portata.

La Camera aveva già sanzionato il principio che le spese del culto e del clero dovessero essere a carico dello Stato.

Questo era stabilito dalla legge del 23 marzo 1853. Sorsero allora reclami nella Camera, e si disse: liberiamo da questa spesa lo Stato, come lo abbiamo esonerato da quella a cui doveva sottostare pel clero di terraferma. Il Governo che cosa fece? Propose una legge, la quale aveva una maggiore estensione nel modo in cui fu votata da questa Camera, ma che fu poi circoscritta entro certi limiti dall'altra parte del Parlamento. Qualunque sia essa, anche questa la Camera l'ha votata, e dobbiamo fare in modo che sia eseguita come meglio si può. Per eseguirla pienamente, bisogna aspettare che la Cassa sia debitamente stabilita e si possa vedere quali ne siano i prodotti, ed allora, se il Governo troverà di avere sufficientemente provveduto in proposito, non vi sarà più questione; in caso diverso, potrà il Governo provvedere in

quel modo che stimerà più opportuno, e presentare a tal fine un'altra legge.

Si confondono la Cassa ecclesiastica cogli altri enti morali.

A tale riguardo ha già risposto il signor ministro dell'interno quando ha detto che gli altri enti usano del denaro a loro beneficio, mentre ciò non si fa dalla Cassa ecclesiastica, la quale lo dà al clero; e che l'obbligo di mantenerlo, che in origine apparteneva al Governo, non si assume da essa che dal momento in cui si trova in istato di adempiervi.

La Commissione pertanto insiste per l'articolo come l'ha proposto, e si oppone all'obbligo che si vorrebbe imporre alla Cassa di pagare gli interessi.

MELLANA. L'onorevole relatore ha riassunta la questione nei seguenti termini. Esso dice: lo Stato era obbligato per legge a mantenere il clero di Sardegna; per esonerarsene, con altra legge ha imposto quest'obbligo alla Cassa ecclesiastica, ed a tal uopo le ha costituito un asse. Poi soggiunge: essa non è ancora debitamente costituita, e non ne conosciamo ancora bene i prodotti; dunque, diamole i mezzi opportuni a soddisfare all'obbligazione del servizio del clero della Sardegna; quando tutto sarà organato, vedremo meglio cosa resti a fare.

Io prendo in parola l'onorevole relatore, e dico: date i mezzi, mercè un prestito, alla Cassa di pagare il clero sardo; ma, perchè appunto non sappiamo ancora quali sieno i proventi di questa Cassa che non ha ancora ultimato il suo assetto, non vi è ragione di fare una largizione alla cieca: fate l'imprestito, ma fatelo nei modi ordinari, e non togliamoci la piena libertà di giudicare quando le cose saranno bene rischiarate: soprattutto non togliamoci il mezzo di ampliare quella riforma che abbiamo iniziata.

E qui, lasciando la parte politica che da tutti è compresa senza d'uopo di maggiori parole, passo a discorrere brevemente della questione economica.

Un corpo morale puossi, per alcuni riguardi, equiparare ad un privato patrimonio. L'eguale patrimonio può essere accresciuto o deteriorato, a seconda della mente chiamata ad amministrarlo. Così avviene del patrimonio di un corpo morale: in questo, oltre all'intrinseco valore dell'amministratore, giova anche vedere la maggiore o minore libertà d'azione che all'amministratore viene concessa.

A mo' d'esempio, tutti sappiamo come, dal tenere dei beni manimorte al venderli e convertirli in rendite dello Stato, si possa allora duplicare, ed anche più, la rendita.

Nel caso concreto, tutti sappiamo esistere nello Stato un'altra Cassa che ha l'obbligo anche di sopperire a spese di culto; intendo parlare dell'Economato.

Sappiamo che il Governo, quando senza il concorso del Parlamento volle esonerare la Savoia dalle spese del culto, seppe trovare da quella Cassa 300 e più mila lire annue; sappiamo pure che quella Cassa sfugge alla sorveglianza della Camera, e che ora le spese di culto, per la Savoia, sono a carico della Cassa ecclesiastica. Perchè l'Economato non verrà fuso nella Cassa ecclesiastica? Se voi sopperite ai bisogni di questa ultima, tale riforma non l'avrete mai: tenetela nella necessità, e voi la vedrete compita. Gran molla, o signori, è la necessità!

Altro esempio: nella legge votata l'anno scorso, sappiamo che è fatta facoltà al Governo di restringere alcune case religiose, innestandole con altre; che io mi sappia, questa operazione non è stata fatta, e, se lo fu, è stata fatta in modo quasi incompreso. Eppure questo è mezzo efficacissimo, non solo per aumentare i proventi della Cassa, ma eziandio per ottenere un beneficio morale dalla legge stessa.

Ora vede la Camera come, dall'essere la Cassa più in una che in altra mano, possa aumentare i suoi mezzi; e noi non abbiamo altro mezzo di direzione nella Cassa se non quello di avere tre dei nostri colleghi che fanno parte della Commissione di sorveglianza. Di che efficacia sia questo mezzo, tutti lo sappiamo.

Ma veramente la Cassa è sottratta al voto della Camera nella sua gestione; quindi noi non abbiamo altro mezzo per essere sicuri che sarà osservato lo spirito della legge votata l'anno scorso, la quale sarà eseguita nel modo più confacente alla riforma, senonchè di non largheggiare nel dare questi mezzi.

Non intendo poi come, avendo voluto sottrarre questa Cassa al voto annuo del Parlamento, la si voglia poi quasi immedesimare allo Stato quando si tratta di largheggiare. Bisogna definire bene lo spirito della legge sancita lo scorso anno. Lo Stato con quella legge ha fatto con quella Cassa un contratto; le ha dato l'amministrazione di un determinato asse coll'obbligo di adempiere ad alcuni carichi. Ora, se in seguito si vedrà che i carichi sono superiori ai mezzi accordati, si esaminerà se al sovrappiù debba concorrere lo Stato, o accrescerle i mezzi di eguale provenienza, cioè ecclesiastici; ma noi dobbiamo rimanere frattanto pienamente liberi sino a che si sarà vista questa Cassa in piena esecuzione, e se la Ca-

mera vorrà farle dono degli interessi sulla somma mutuata, sarà libera di ciò fare.

Io però porto fiducia che, quando questa Cassa non bastasse a se stessa, il Parlamento vi provvederebbe, aumentando la riforma anzichè retrocedendo da quella già ottenuta.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'emendamento del deputato Biancheri. Lo rileggo:

« Sulle somme avute a mutuo dalle regie finanze, la Cassa ecclesiastica dovrà corrispondere alle stesse un annuo interesse uguale alla media dell'interesse da queste stabilito nell'emissione dei buoni del Tesoro. »

Lo pongo ai voti.

(Si fa doppia prova e controprova.)

La votazione essendo ancora dubbia, si ripeterà.

Voci. Non siamo più in numero!

Altre voci. Si faccia l'appello!

PRESIDENTE. (Dopo avere numerato i membri presenti)

La Camera non essendo in numero, sarà rimandata la presente votazione a domani.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge intorno agli assegni al clero di Sardegna.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE DON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Appello nominale — Seguito della discussione e approvazione del progetto di legge per assegni al clero dell'isola di Sardegna — Aggiunta proposta dal deputato Mellana all'articolo 1 — Vi si oppongono il ministro dell'interno, ed i deputati Falqui-Pes relatore, e Oytana, e la sostiene il deputato Biancheri — È rigettata — L'aggiunta proposta dal deputato Biancheri nella seduta di ieri è pure rigettata, mediante votazione per appello nominale — Articolo 2 aggiunto dal ministro delle finanze, oppugnato dal deputato Mellana, e quindi approvato — Approvazione dell'articolo 3 — Opinioni del deputato Della Motta — Approvazione dell'intero progetto di legge — Discussione generale del bilancio passivo della marina, per la spedizione d'Oriente — Opposizioni dei ministri della guerra, e delle finanze ad alcune modificazioni della Commissione, e parole in difesa delle medesime dei deputati Quaglia relatore e Di Revel — Proposizioni dei deputati Torelli e Di Revel.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, anche oggi sono costretto a far procedere all'appello nominale per stampare il nome dei mancanti nella gazzetta ufficiale (1).

(1) Come risulta dalla *Gazzetta Piemontese* del 16 febbraio 1856 non risposero al presente appello nominale gli onorevoli signori deputati:

Agnès, Annoni, Arconati, Arrigo, Astengo, Bairo, Berruti, Bertoldi, Bianchi, Bo, Bolmida, Boyl, Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunati, Brunier, Buttini, Cabella, Cambieri, Canalis, Cantara, Carta, Casaretto, Cassinis, Chiò, Colli, Correnti, Costa Antonio, D'Arcais, Delfino, Delitala, Depretis, Fara, Fa-

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNI AL CLERO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intorno agli assegni al clero dell'isola di Sardegna.

rina Maurizio, Frescot, Gallisai, Garibaldi, Gastinelli, Ghigliani, Gianoglio, Graffigna, Grixoni, Isola, Lanza, Malan, Mantelli, Menabrea, Michelini G. B., Miglietti, Minoglio, Noytana, Notta, Pallavicini F., Pareto, Peyrone, Pescatore, Pezzani, Polto, Pugioni, Ravina, Ricardi C., Roberti, Rossi, Roux-Vollon, Sanguinetti, Sanna Sanna, Sauli, Scano, Scapini, Serra Orso, Sineo, Somis, Sommeiller, Spinola Tomaso, Tola Antonio, Tola Pasquale, Tuveri, Zirio.